

INTESA

tra

il Ministero dell'Istruzione, nella persona del Capo di Gabinetto,

e

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali U.I.L.-SCUOLA,

LE PARTI PRENDONO ATTO

che in data 3 agosto 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità *ex art. 58, comma 5-quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito, DL 69/2013) del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

che UIL-SCUOLA non ha sottoscritto il predetto contratto integrativo 3 agosto 2020 ;

che con il CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020 (CCNI 2020) è stato integrato il Titolo III del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 ed è stata disciplinata la mobilità del personale ATA reclutato con le procedure di internalizzazione ed assunto, a decorrere dal 1° marzo 2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale del collaboratore scolastico per gli anni scolastici previsti dal CCNI 2019;

che l'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021, al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del DL 69/2013, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE SI IMPEGNA

a promuovere l'adozione di soluzioni anche normative finalizzate a consentire che alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si accompagni l'attivazione di un'adeguata dotazione organica aggiuntiva, nonché a verificare soluzioni normative finaliz-

zate a consentire il trattamento del personale soprannumerario attraverso le procedure dell'organico di fatto.

LA UIL SCUOLA CONDIVIDE

1. l'inserimento, nelle graduatorie di istituto finalizzate all'individuazione del soprannumerario, del personale destinatario della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno previsto dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
2. la partecipazione del personale di cui al punto 1), qualora individuato come soprannumerario, alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d'ufficio previste dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.

LE PARTI CONCORDANO

in merito alla opportunità che vengano previste

1. forme di salvaguardia del diritto al rientro nella sede di precedente titolarità per coloro che siano stati individuati come soprannumerari per effetto della trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
2. forme di riconoscimento al personale internalizzato del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali prima dell'espletamento delle procedure di internalizzazione.

Roma,
Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

Federazione U.I.L. Scuola R.U.A. _____